

L'argomento "tutela legale professionale" è stato affrontato con il contributo di una delle Compagnie di assicurazione che praticano questo ramo assicurativo alquanto specialistico, ovvero Europ Assistance che, sulla scia di altri assicuratori storici quali DAS, ARAG, UCA e altri, ha approcciato questo mercato dedicando particolare attenzione alle specifiche esigenze dei professionisti.

In primo luogo si è cercato di dare risposta alla domanda più semplice e spontanea: a che cosa serve la polizza di tutela legale del professionista e, in particolare, dell'architetto? Ovvero: di che cosa si fa carico questa polizza, quali sono gli oneri economici dai quali essa tiene indenne l'assicurato? Sono diverse le voci di costo, legate a un contenzioso legale, comprese in garanzia; in particolare si può dire che, nei limiti del massimale garantito, la polizza, per sostenere la difesa degli interessi dell'Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale, assicura i seguenti oneri :

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro (da notare che, per far intervenire il legale liberamente scelto dall'assicurato, occorre darne notifica e avere il preventivo avallo della compagnia);
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo di spesa convenuto. Tali spese vengono riconosciute quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla compagnia;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti (e gli architetti ben sanno, per esserne loro stessi protagonisti attivi, quanto rilevanti possano essere le spese per A.T.P. e C.T.U.);
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Visto quali siano le voci di spesa garantite dalla polizza, si tratta di valutare quali ne siano gli ambiti di operatività. E' scontato osservare che sono due gli ambiti giuridici nei quali può essere coinvolto il professionista: quello penale e quello civile.

I procedimenti penali sono quelli più importanti sia sotto l'aspetto del coinvolgimento personale, sia – spesso - sotto l'aspetto dell'impegno economico richiesto al convenuto; a questo si aggiunga che sono parecchi i casi nei quali il professionista rischia imputazioni penali; ad esempio per violazioni al dlgs 81/2008, per violazioni di vincoli e norme edilizie, per incidenti di cantiere con lesioni, per la presentazione di DIA e asseverazioni, e via dicendo. Come opera, allora, l'assicurazione in sede di contenzioso penale?

La copertura assicurativa opera per

- 1) la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni.
- 2) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia, però, opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma) . Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela.

La copertura non opera, quindi, in caso di estinzione del reato per qualunque altro esito del

procedimento diverso da questi né, ovviamente, in caso di condanna; questo perché, come noto, qualsiasi tipo di assicurazione del dolo e di un comportamento doloso sarebbe contrario alla legge.

Passando al contenzioso in sede civile: uno dei rischi maggiori per il professionista è che il contenzioso insorga col proprio cliente. In tal caso il mercato assicurativo richiede spesso estensioni specifiche, mancando le quali le vertenze con i propri clienti (vertenze contrattuali) risulterebbero escluse. E' invece particolarmente importante comprenderle in garanzia, se è vero, come risulta dall'indagine effettuata su un consistente campione di architetti iscritti all'Ordine di Bologna, che quasi la metà di loro ha avuto controversie con i propri clienti.

Dalla copertura assicurativa è normalmente escluso il recupero crediti.

L'estensione di copertura a questa fattispecie è possibile, ma impone notevoli aumenti di premio.

Altro aspetto importante del contenzioso in sede civile è quello delle controversie legali che insorgono per richieste di risarcimento al professionista avanzate da terzi (cioè da persone che non hanno rapporto contrattuale col professionista); in questo caso si parla di danni reclamati da terzi per fatto illecito del professionista (e si parla di responsabilità extracontrattuale o responsabilità aquiliana, prevista dall'art. 2043 c.c.).

In questo caso come opera la polizza di tutela legale?

In presenza di richieste di risarcimento, da parte di terzi, per danni causati da fatto illecito, di norma - con alcune sporadiche eccezioni - la garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile terzi e interviene con le seguenti modalità: in caso di presa in carico del "sinistro" da parte dell'Assicuratore di R.C., la garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese che, ai sensi dell'art. 1917 del codice civile, sono a carico dell'Assicuratore di R.C. per resistere all'azione del danneggiato.

Nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la garanzia opera a primo rischio.

La garanzia, però, opera anche per le spese di chiamata in causa dell'assicuratore di R.C.:

spesso infatti, a fronte della chiamata in causa del proprio assicurato, le compagnie che assicurano la responsabilità civile del professionista assumono atteggiamenti inerziali, di passiva attesa; da qui la necessità per il convenuto di fare la chiamata in causa dell'assicuratore di R.C. E da qui deriva l'opportunità, o addirittura l'esigenza, di sottoscrivere la polizza di tutela legale con un assicuratore diverso da quello di R.C., per evitare l'insormontabile conflitto d'interesse che si verificherebbe in presenza di un solo assicuratore per entrambe le garanzie.

L'assicurazione di tutela legale può intervenire anche in altre situazioni, certamente meno importanti, ma comunque potenzialmente utili e interessanti. Ad esempio:

azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi; controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui il Professionista svolge la sua attività; controversie contrattuali con società di assicurazione per contratti assicurativi attinenti all'attività esercitata dal Professionista assicurato; controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola, con i lavoratori a progetto e con i lavoratori parasubordinati in genere; controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali.

Stipulata, dunque, una polizza di tutela legale, resta da chiarire da quando essa diviene efficace, cioè : quando devono essere stati commessi i fatti che danno origine alla controversia, perché il conseguente contenzioso rientri a buon diritto nella copertura assicurativa? Su questo punto il mercato è abbastanza omogeneo e prevede che la garanzia assicurativa venga prestata per i sinistri che siano insorti :

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali. Per insorgenza del sinistro si intende: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento, ovvero il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

Si può quindi dire che, in genere, l'assicurazione di tutela legale non dà retroattività: questo non è però sempre vero, nel senso che sono negoziabili, con alcune compagnie, limitati periodi di copertura retroattiva.

Tutto quanto detto sulla operatività della polizza di tutela legale è riferito, parlando di un architetto libero professionista, all'ambito delle attività professionali. Va da sé, quindi, che sono esclusi i casi nei quali il contenzioso tragga origine da fatti o materie extra professionali, quali quelle in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo, in materia di diritto di famiglia e delle successioni, derivanti dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore, relative a contratti di compravendita di immobili, eccetera. Ogni polizza, poi, ha ovviamente una propria specifica disciplina in tema di fattispecie di garanzia escluse, per cui sarà opportuno verificarle, caso per caso, all'atto della stipula del contratto.

In conclusione un cenno su costi e massimali; premesso che le polizze consentono di garantirsi coperture che vanno, indicativamente, dai 10.000,00 ai 100.000,00 euro, bisogna dire che, per garantire un'adeguata copertura dei costi connessi a un contenzioso legale, è buona norma assicurare un massimale di qualche decina di migliaia di euro; a fronte di questo il costo di una buona polizza si attesterà intorno a qualche centinaio di euro (almeno 300,00 euro), fermo restando che il premio potrà salire in funzione delle estensioni di copertura previste dal contratto e del massimale assicurato.